



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 25.02.2018 perveniva a questo organo di Giustizia, da parte del sig. SPAGNA Simone, reclamo in merito alla partita del 16.02.2018 spostata dal Comitato FIBIS Toscana al giorno 09.02.2018 lamentando che, stante la mancata partecipazione della propria squadra, la partita veniva persa a tavolino;
- nel predetto reclamo, il sig. SPAGNA Simone lamentava di essere stato danneggiato dalla mancata comunicazione dello spostamento della partita, segnalata solamente sul sito della FIBIS Toscana;

Considerato che:

- l'art. 88, nuovo Regolamento di Giustizia Fibus prevede che *“Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d’ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale “;*

- l'art. 89 nuovo Regolamento di Giustizia Fibis prevede che *“L’istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro sette giorni dal compimento dell’evento, essa contiene l’indicazione dell’oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova. L’istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l’istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare”*;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Il reclamo è pervenuto a questo Organo di Giustizia ben oltre i sette giorni previsti dal regolamento.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 89 nuovo Regolamento di Giustizia Fibis il reclamo non può essere accolto.

P.Q.M.

Visto il Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- respinge le richieste avanzate da SPAGNA Simone nel reclamo del 25.02.2018 e dichiara di non doversi procedere.

Invita, pertanto, la F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni di rito.

Così deciso in Alba il 04 aprile 2018

Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

